

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER I SOGGETTI AVENTI IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

(Art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'art. 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, riconosce la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

L'art. 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, che i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione degli importi dovuti sull'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del DL 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 1-bis dell'art. 42 bis del DL 104/2020 prevede, per i soggetti che svolgono attività economica, che la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti interessati alla presentazione del modello

La comunicazione deve essere presentata da tutti i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione relativa alla definizione dei versamenti sospesi e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Modalità e termini di presentazione

I soggetti che svolgono attività economica e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC al seguente indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it. I contribuenti che non svolgono attività economica devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC all'indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it oppure tramite e-mail all'indirizzo dp.agrigento@agenziaentrate.it. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente. È fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La comunicazione può essere presentata non oltre il giorno 21 dicembre 2020. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova comunicazione, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it dal quale può essere prelevato gratuitamente.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente ovvero la partita IVA, se detenuta.

Persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla della provincia di nascita. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune, va riportato solo lo Stato estero di nascita. Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se è diverso dalla residenza anagrafica e l'indirizzo di posta elettronica.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: s.a.s. per società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "Natura giuridica" del soggetto richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Indicare inoltre i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale, riportare anche quelli relativi al domicilio fiscale.

Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, erede, rappresentante di società). Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quadri compilati

Nel presente riquadro il richiedente deve barrare i quadri della comunicazione che vengono compilati e trasmessi.

Firma della comunicazione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

QUADRO A

Tributi oggetto di definizione

Nei righe del quadro A indicare i dati relativi ai tributi che si intendono definire.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo utilizzato per i versamenti dei tributi nel modello F24;
- nella **colonna 2** l'importo dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo originariamente dovuto e quanto già versato (colonna 2 - colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare, pari al 40% di colonna 4 (da versare entro il 21 dicembre 2020);
- nel campo "**Totale**" riportare il totale della colonna 5 (importo totale da versare entro il 21 dicembre 2020).

Qualora la definizione riguardi i tributi relativi a più periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella "Mod n.", posta in alto a destra.

QUADRO B

Ritenute
e trattenute
oggetto
di definizione

ATTENZIONE: *il presente quadro va compilato esclusivamente dai sostituti d'imposta.*

Il sostituto può inserire in un unico rigo eventuali ritenute riferite ai diversi mesi dell'anno ma che hanno medesima natura (ad es. accorpate in un rigo tutte le ritenute che intende versare con codice tributo 1001, in un altro quelle con codice tributo 1040).

Nella prima sezione del quadro B, che già riporta l'anno 2020, indicare esclusivamente i dati relativi alle ritenute ed alle trattenute che si intendono definire, per cui ci si avvale della rateizzazione dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020.

Per la definizione di ulteriori ritenute e trattenute relative al 2020, compilare un altro rigo del quadro indicando l'anno d'imposta 2020.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo utilizzato per i versamenti dei tributi nel modello F24;
- nella **colonna 2** l'importo dovuto per cui ci si avvale della rateizzazione dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili come previsto dall'articolo 97 del D.L. 104/2020;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo originariamente dovuto e quanto già versato (colonna 2 – colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare, pari al 40% di colonna 4.

Nel riquadro "**Modalità di pagamento**", barrare alternativamente la casella "**pagamento in un'unica soluzione**" ovvero "**pagamento rateale**", in funzione della scelta operata.

Qualora si opti per il pagamento in un'unica soluzione, barrare la relativa casella. Il versamento dell'importo corrispondente al totale della colonna 5 dei righe compilati, dovrà essere versato entro il 21 dicembre 2020.

Qualora si opti per il pagamento rateale, dopo aver barrato la relativa casella, indicare:

- l'importo del 50% del totale di colonna 5 da versare entro il 21 dicembre 2020;
- il numero delle rate da versare (a partire dal 16 gennaio 2021) ed il loro importo complessivo pari al restante 50% del totale di colonna 5

Nei righe successivi indicare i dati relativi alle ritenute e trattenute che si intendono definire, comprese quelle per il 2020, per le quali il contribuente **non** intende avvalersi della modalità di pagamento stabilita dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo utilizzato per i versamenti dei tributi nel modello F24;
- nella **colonna 2** l'importo dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo già versato prima fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo originariamente dovuto e quanto già versato (colonna 2 – colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare, pari al 40% di colonna 4 (da versare entro il 21 dicembre 2020);
- nel campo "**Totale**" riportare il totale della colonna 5 (importo totale da versare entro il 21 dicembre 2020).

Qualora la definizione riguardi le ritenute relative a più periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella "Mod n.", posta in alto a destra.

QUADRO C

Contributi
previdenziali
ed assistenziali
oggetto di definizione

SEZIONE I

"Anno del versamento 2018", indicare, per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l'identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l'importo della contribuzione dovuta;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);

- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3 (da versare entro il 21 dicembre 2020)
- nella **colonna 5** l'importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto e importo versato.

“Anno del versamento 2019”, indicare, per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l'identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l'importo della contribuzione dovuta;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3 (da versare entro il 21 dicembre 2020)
- nella **colonna 5** l'importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto e importo versato.

“Anno del versamento 2020”, indicare per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l'identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l'importo della contribuzione dovuta;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3 (da versare entro il 21 dicembre 2020)
- nella **colonna 5** l'importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto e importo versato.

Nell'“Anno del versamento 2020” NON devono essere inseriti i versamenti sospesi per emergenza Covid da effettuare ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 che devono essere indicati nella sezione II.

SEZIONE II

ATTENZIONE: La sezione **Sospensione Covid – Ripresa versamenti ai sensi degli articoli 126 e 127 D.L. n. 34/2020 e articolo 97 D.L. n. 104/2020** deve essere compilata con riferimento ai soli versamenti sospesi per emergenza Covid.

Indicare, per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l'identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l'importo della contribuzione dovuta;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3
- nella **colonna 5** l'importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto e importo versato

Nel riquadro “Modalità di pagamento”, barrare alternativamente la casella “pagamento in un'unica soluzione” ovvero “pagamento rateale”, in funzione della scelta operata.

Qualora si opti per il pagamento in un'unica soluzione, barrare la relativa casella. Il versamento dell'importo corrispondente al totale della colonna 4 dei righe compilati, dovrà essere versato entro il 21 dicembre 2020.

Qualora si opti per il pagamento rateale, dopo aver barrato la relativa casella, indicare:

- l'importo del 50% del totale di colonna 4 da versare entro il 21 dicembre 2020;
- il numero delle rate da versare (a partire dal 16 gennaio 2021) ed il loro importo complessivo pari al restante 50% del totale di colonna 4.

SEZIONE III

Dati identificativi degli avvisi di addebito indicare:

- **numero dell'atto:** il numero dell'atto
- **importo da avviso:** l'importo da avviso, pari al totale da pagare riportato in avviso;
- **importo pagamenti effettuati:** importo dei pagamenti già effettuati fino alla data dell'8 novembre;
- **importo residuo:** importo residuo pari alla differenza tra importo da avviso e importo dei pagamenti già effettuati;

- **importo da versare:** importo pari al 40% dei soli contributi di cui all'importo residuo dell'avviso;
- **importo agevolazione:** importo pari al 60% dei soli contributi di cui all'importo residuo dell'avviso.

QUADRO D

Premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali oggetto di definizione

Nella sezione I, indicare i dati relativi ai premi che si intendono definire.

In particolare, indicare:

Codice Sede: Il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, che deve essere indicato anche nel modello F24, reperibile sul sito www.inail.it – Chi siamo – Struttura organizzativa - Uffici territoriali ovvero pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, elenco dei "Codici sede INAIL";

Codice ditta: indicare il Codice ditta INAIL, composto da un massimo di 9 numeri, indicato in tutte le comunicazioni notificate al contribuente/soggetto assicurante;

PAT: indicare la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL,, composta da un massimo di 9 numeri, correlata alla sede dei lavori/sede operativa, istituita per l'assicurazione dei lavoratori ivi operanti;

Numero di riferimento: Il numero di riferimento, composto da 6 numeri, corrisponde al numero della richiesta di pagamento da utilizzare per la compilazione del modello F24. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in discorso sono previsti due distinti numeri di riferimento

999242: per indicare l'importo di tutti gli altri versamenti di premi e accessori sospesi in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020, compresi quelli sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per i quali il contribuente **non ha comunicato** di volersi avvalere della modalità di pagamento stabilita dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pagamento del 50% in unica soluzione e del restante 50% in forma rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021);

999243: per indicare l'importo dei versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per i quali il contribuente **ha comunicato** di volersi avvalere della modalità di pagamento stabilita dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pagamento del 50% in unica soluzione e del restante 50% in forma rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021);

Importo dovuto sospeso: Totale dell'importo dovuto al 9 settembre 2020 oggetto di sospensione;

Importo versato: importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020)

Importo da versare: Importo pari al 40% della differenza tra importo dovuto sospeso e importo versato;

Importo agevolazione: Importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto sospeso e importo versato.

Nella "Modalità di pagamento", compilare i righi:

"Pagamento in un'unica soluzione" con l'importo da versare entro il 21 dicembre 2020 per la comunicazione di cui al numero di riferimento 999242;

"pagamento rateale", con l'indicazione della parte dell'importo del 50% del totale da versare entro il 21 dicembre 2020, il numero delle rate da versare con il relativo importo totale da versare (a partire dal 16 gennaio 2021) per la comunicazione di cui al numero di riferimento 999243.

SEZIONE II

In questa sezione vanno indicati i crediti 2018 e 2019 iscritti a ruolo da pagare entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'agente della riscossione, abbattuto al 40%.

In particolare, indicare:

Numero cartella: numero identificativo della cartella di pagamento;

Importo da cartella: importo dei premi in scadenza dall'1/1/2018 al 21/12/2020, richiesti con la cartella di pagamento;

Pagamenti effettuati: Importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020)

Importo residuo: differenza tra importo da cartella e pagamenti effettuati;

Importo da versare: Importo pari al 40% dell'importo residuo;

Importo agevolazione: Importo pari al 60% dell'importo residuo.

QUADRO E

Registrazione RNA

In questo quadro, che deve essere compilato solo in presenza di quadro C (INPS) e/o quadro D (INAIL), devono essere comunicate le informazioni necessarie all'inserimento dell'agevolazione in RNA.

In particolare, nella sezione I indicare:

- nel **rigo E01** la fine esercizio Finanziario es: 31/12;
- nel **rigo E02** barrare la casella corrispondente alla dimensione impresa (Racc. Ce 2003/361), tra i seguenti:
 - Microimpresa;
 - Piccola impresa (esclusa microimpresa);
 - Media Impresa;
 - Grande Impresa;
- nel **rigo E03** il Reg. de minimis applicabile (1407/2013, 1408/2013, 717/2014);
- nel **rigo E04** il Codice ATECO 2007;
- nel **rigo E05** l'importo agevolazione INPS (dato dal totale degli importi indicati nelle colonne 5 delle sezioni I e II e dell'importo agevolazione della sezione III del quadro C) e l'importo agevolazione INAIL dato dal totale degli importi indicati nelle colonne 8 della sezione I e nelle colonne 6 della sezione II;
- nel **rigo E06** barrare la casella relativa al tipo di soggetto beneficiario:
 - Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in Italia);
 - Professionista.

Nella sezione II, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".